

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2605

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLLAVINI, BENEDETTI VALENTINI, BENVENUTO, BERTOLINI, BERTUCCI, BOVA, BRUSCO, BUONTEMPO, CAMO, CARLUCCI, CARRARA, CIMA, GIULIO CONTI, CUCCU, CUSUMANO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI TEODORO, FILIPPO DRAGO, FRAGALÀ, FRATTA PASINI, GALLO, GERMANÀ, GHIGLIA, GIUDICE, GRIMALDI, LO PRESTI, LOSURDO, LUCCHESI, MAZZONI, MAZZUCA, MILANATO, MILANESE, NICOLOSI, NICOTRA, ORICCHIO, ORSINI, PANIZ, PAOLONE, LUIGI PEPE, MARIO PEPE, PERROTTA, PISAPIA, RAMPONI, RIVOLTA, ROCCHI, RODEGHIERO, ROMOLI, ROSSO, PAOLO RUSSO, SANTORI, SANTULLI, SARDELLI, SAVO, SERENA, SPINA DIANA, TARANTINO, TARDITI, TRUPIA, VIALE, ALFREDO VITO, ZACCHERA, ZAMA, ZORZATO

Agevolazioni tariffarie per la spedizione in abbonamento postale delle stampe periodiche non aventi carattere commerciale

Presentata il 5 aprile 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, e con il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 settembre 1993, è stato rivoluzionato il sistema di spedizione in abbonamento postale delle stampe periodiche.

La nuova normativa tariffaria ha introdotto dei meccanismi che, di fatto,

penalizzano, attraverso pesanti inasprimenti tariffari, la stampa periodica a minore tiratura, precedentemente agevolata nel quadro delle misure di sostegno all'editoria, previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416.

L'attenuazione delle agevolazioni in favore della stampa periodica minore sta provocando la cessazione dell'attività di molte riviste culturali ed informative a

bassa tiratura che, com'è noto, non possono sostenersi facendo affidamento sulle poche risorse pubblicitarie. In tal modo, viene sempre più affievolito l'apporto al dibattito culturale ed informativo della cosiddetta « stampa debole », elemento storicamente prezioso per la democrazia e il pluralismo del nostro Paese.

Prima che tale fenomeno si estenda è necessario ed urgente che il Parlamento intervenga ripristinando almeno in parte la disciplina di favore che aveva consentito a tante piccole testate di sopravvivere.

La presente proposta di legge vuole essere un primo passo in questa direzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alla spedizione di stampe periodiche che non abbiano carattere postulatorio e che non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al 40 per cento di quella dell'intero stampato, impostate nell'ufficio postale detentore del conto principale, si applica, oltre agli sconti previsti dall'articolo 56, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, un ulteriore sconto pari al 50 per cento del costo di spedizione.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in 5.500.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,26



14PDL0032040